



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 21

Seduta del 30/11/2025

Oggetto: REVISIONE PEF SECONDO MTR ARERA anno 2025 (DEL. 389/2023/R/rif)

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese novembre alle ore 17:10 seguenti in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R:n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 9 ed assenti, sebbene invitati, N. 3 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

Componente	Presente
Italia Benedetta	NO
Pelligra Giuseppe	SI
Burgio Oriana	SI
Lombardo Angela	SI
Torcasso Marco	SI
Scorpo Sebastiano	SI
D'Aquino Giuseppe	SI
Terranova Emilio	SI
Oliva Francesca	SI
Mangiafico Pietro	NO
Cassia Salvatrice	SI
Germano Giuseppe	NO

Ai sensi dell'art. 20 – 3 comma – della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al Sindaco On.Spada Tiziano Fabio - Sindaco il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe il quale con l'assistenza del Segretario Capo Dott. Spinella Giovanni accertata la legalità del numero di intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/89, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 12 in carica 12 Presenti 9 e pertanto dichiara aperta la seduta che è PUBBLICA.

Proposta di deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Riscontrato, altresì, che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l’aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l’elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

Rilevato che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di “costi riconosciuti”, in primis apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall’alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell’anno 2022;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la deliberazione 386/2023/R/rif, con la quale ARERA ha istituito, a decorrere dall' 1 gennaio 2024 la componente tariffaria UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nella misura di € 0,10 a utenza; tale componente viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, al fine di alimentare il conto in oggetto;
- la deliberazione 386/2023/R/rif, con la quale ARERA ha istituito, a decorrere dall' 1 gennaio 2024 la componente tariffaria UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi nella misura di € 1,50 a utenza; tale componente viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, al fine di alimentare il conto in oggetto;
- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif – ha istituito il bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate ed il relativo

Visto l'art. 175 del tuel

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Solarino è presente la Società per la Regolamentazione del servizio Rifiuti (SRR), quale Ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n.148, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, a cui è stato inviato la relazione ed il PEF allegato alla presente;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2017 modificato dalla deliberazione n. 21 del 23 maggio 2018 e dalla deliberazione n. 28 del 13 luglio 2023;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 06/05/2025 si è proceduto ad approvare il PEF e le relative tariffe per l'anno 2025, e che a seguito delle verifiche effettuate si è riscontrato che detto PEF andava aggiornato in quanto non rispettava il principio della copertura al 100 per cento del relativo costo di gestione così come prescritto in premessa;

Che la Società per la Regolamentazione del servizio Rifiuti (SRR) ha fatto pervenire in data 27 novembre 2025 tramite pec la validazione del PEF 2025;

Preso atto, altresì, che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 18 settembre 2025 di nomina del funzionario Responsabile Tributi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto del piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Solarino per l'anno 2025, che comporta un costo complessivo di € 1.741.623,00 IVA compresa;
3. Di prendere atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché le componenti aggiuntive UR1, UR2 e UR3;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Il Titolare di E.Q.
Rag. Francesco Spada

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i superiori pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito delle esperite votazioni (presenti 9 - votanti 9 – favorevoli 7 - contrari 2, espressi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe	
Il Consigliere Anziano Dott.ssa Oliva Francesca	Il Segretario Comunale Dott. Spinella Giovanni

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 03/12/2025 al 18/12/2025, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
--	--------------------------------

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
--	--------------------------------
